



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

VISTO in particolare l'articolo 1-bis del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, che prevede che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti nel settore dei pubblici servizi sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come richiamato dall'articolo 1, comma 2-ter, del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 13 del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

VISTO l'articolo 687 del codice della navigazione che ha configurato l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quale autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;

VISTO l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 391/2013 della Commissione del 3 maggio 2013 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea nell'ambito comunitario;

VISTO il regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea che, tra l'altro, prevede, relativamente agli assetti proprietari e all'organizzazione, l'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi che potrebbe compromettere l'imparziale e oggettiva fornitura dei servizi del traffico aereo;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente n. 1.121.744.385 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1,00, pari al 100% del capitale sociale dell'ENAV S.p.A.;

CONSIDERATO che ENAV S.p.A. opera nel settore dei servizi pubblici, assicurando l'assistenza al volo ai vettori aerei sul territorio nazionale;

RITENUTO che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione di ENAV S.p.A. debbano essere assicurati, tra l'altro, gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità della attività svolta da tale soggetto;

RITENUTO, pertanto, opportuno avviare un processo di apertura del capitale sociale di ENAV S.p.A. che si realizzi, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto ad una offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate e ad una trattativa diretta, fermo restando il mantenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una quota di partecipazione nel capitale di ENAV S.p.A. non inferiore al 51%;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014 relativa ai criteri per la privatizzazione di ENAV S.p.A. e alle modalità di dismissione di cui al presente decreto;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481 con riferimento ai criteri e modalità di privatizzazione della Società;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2014 relativa ai predetti criteri e modalità;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

#### DECRETA:

##### ART.1

1. Il presente decreto regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in ENAV S.p.A. che determini comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di ENAV S.p.A. non inferiore al 51%.
2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso, anche congiunto, a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, e/o a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive rivolte a soggetti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1035/2011.


3. Al fine di assicurare la più ampia diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori è individuata come prioritaria, tra le modalità di cui al comma 2, quella di un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia e a investitori istituzionali italiani e internazionali.


4. In caso di offerta pubblica di vendita, al fine di favorire la partecipazione all'offerta dei dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate, potranno essere previste per gli stessi forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento.

5. In caso di offerta pubblica di vendita, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e la conseguente massima diffusione dell'azionariato, potranno essere previste per gli stessi, nell'ambito dell'offerta, forme di incentivazione tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di prezzo e/o di priorità in sede di assegnazione.

Roma, 16 maggio 2014

  
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

  
Il Ministro dell'economia e delle finanze


  
Il Ministro dello sviluppo economico

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE**

**UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**  
VISTO E ANNOTATO AL N. ....1236.....

Roma, 20/05/2014

**IL REVISORE**



**IL DIRIGENTE**

